

LINEA 1

ANDATA –(2 corse/giorno)

- Partenza Plesso Scolastico Sant'Antonio Casalini;
- Terrenuove
- Poggioluongo
- Repupillo
- Pietrascritta
- Capolinea Plesso Scolastico di Sant'Antonio Casalini;

RITORNO – (2 corse/giorno)

- Partenza Plesso Scolastico di Sant'Antonio Casalini;
- Pietrascritta
- Repupillo
- Poggioluongo
- Terrenuove
- Capolinea Plesso Scolastico Sant'Antonio Casalini

LINEA 2

ANDATA – (2 corse/giorno)

- Partenza Plesso Scolastico Sant'Antonio Casalini;
- Sant'Antonio Casalini Vecchio
- Castelluccio del Principe
- Piano delle Castagne
- Nespole
- Valle dell'Oro
- Capolinea Plesso Scolastico di Sant'Antonio Casalini;

RITORNO -- (2 corse/giorno)

- Partenza Plesso Scolastico di Sant'Antonio Casalini;
- Valle dell'Oro
- Nespole
- Piano delle Castagne
- Castelluccio del Principe
- Sant'Antonio Casalini Vecchio
- Capolinea Plesso Scolastico Sant'Antonio Casalini

LINEA 3

ANDATA –(1 corsa/giorno)

- Partenza San Cataldo Angeloni
- Sant'Antonio Casalini
- Bella Capoluogo Plesso Scolastico

RITORNO – (1 corsa/giorno)

- Partenza Bella Capoluogo Plesso Scolastico
- Sant'Antonio Casalini
- Capolinea San cataldo Angeloni

LINEA 4

ANDATA – (3 corse/giorno)

- Plesso Scolastico Bella Capoluogo
- Via Vittorio Veneto
- Via Dante Alighieri
- Corso Italia
- Via Generale dalla Chiesa
- Viale Kenedy
- San Lorenzo
- Plesso Scolastico Bella Capoluogo
- Bella Centro (Pensilina)
- Bella –Muro scalo
- Bella Centro (pensilina)

RITORNO -- (3 corse/giorno)

- Plesso Scolastico Bella Capoluogo
- San Lorenzo
- Viale Kenedy
- Via Generale dalla Chiesa
- Corso Italia
- Via Dante Alighieri
- Via Vittorio Veneto
- Plesso Scolastico Bella Capoluogo
- Località Torre
- Lagarelli
- Valle dell'oro
- Castelluccio del Principe
- Sant'Antonio Casalini centro
- Bella – Muro scalo
- Bella Centro (pensilina)



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

CORSO ITALIA N. 1 - 85051 BELLA (PZ)

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Elaborato numero 1

a) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

La presente relazione viene redatta sulla base dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179 del 18/12/2012 convertito nella Legge 17/12/2012 n.221 che recita: *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Alla stregua della richiamata normativa quindi le Pubbliche Amministrazioni devono esplicitare:

- a) Le ragioni che hanno le Amministrazioni a ricorrere al mercato, esternalizzando la gestione, previa individuazione di operatori mediante procedure competitive;
- b) La sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta;
- c) La specificazione degli obblighi di servizio prescelti e le eventuali compensazioni;

Risulta all'uopo un breve excursus sulla materia dei servizi pubblici di rilevanza economica, la cui disciplina è stata innovata continuamente negli ultimi anni.

- L'art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n.112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133 e s.m.i., è stato eliminato dall'ordinamento giuridico a seguito del referendum: in particolare l'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza 21/07/2011, con la pubblicazione nella G.U. del DPR 18/7/2011 n. 113.
- L'abrogazione dell'art. 23 bis ha determinato l'abrogazione del DPR 168/2010 attuativo dello stesso: il DPR a sua volta aveva abrogato alcuni commi (5, 5bis, 6, 7, 8 e 9 escluso il primo periodo, 14, 15 bis, 15 ter e 15 quater) del D.Lgs. 267/2000.
- Il D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i. (art. 4) ha colmato il vuoto normativo disciplinando nuovamente la materia dei servizi pubblici.

La suddetta normativa ha sostanzialmente riprodotto e reintrodotta nell'ordinamento giuridico quella cancellata dal referendum popolare.

In conseguenza di ciò la Corte Costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 199 del 2012, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Dal venir meno della normativa nazionale, è conseguita l'immediata applicabilità nell'ordinamento italiano, della normativa comunitaria.

La normativa comunitaria prevede n. 3 forme di gestione dei servizi pubblici:

1. mediante affidamento a società misto pubblica - privata previa gara "a doppio" oggetto per l'individuazione del socio privato operatore;
2. mediante affidamento in house;

3. mediante individuazione di un soggetto terzo, da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

A questo punto necessita un breve cenno sulla nozione "di rilevanza economica".

Secondo la giurisprudenza prevalente la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere evolutivo e dinamico per cui non è possibile definire a priori un elenco di servizi di rilevanza economica.

Secondo infatti la giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di elementi tali (a titolo esemplificativo presenza di un scopo precipuamente lucrativo, organizzazione di impresa, eventuale finanziamento dell'attività in questione).

In altri termini un servizio è da intendersi di rilevanza economica quando è in astratto potenzialmente capace di produrre un utile di gestione e, quindi, in grado di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

E' evidente che il servizio di trasporto pubblico locale non può che qualificarsi quale servizio di rilevanza economica.

Fatta questa necessaria illustrazione del quadro normativo si passa ad evidenziare le motivazioni che inducono all'espletamento di procedura competitiva per la gestione del servizio medesimo.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/03/1982 veniva istituito il servizio trasporto urbano.

Evidenziato che con contratto Rep. n.610 del 04.04.2007 veniva affidato alla Cooperativa Trasporto 2000 Coop. Soc., con sede in Bella, Via Modena 38, la gestione del servizio di trasporto pubblico Locale nel territorio del Comune di Bella, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/km. 1,64 e della percorrenza annua dei servizi programmata in 37600 chilometri, per anni nove.

Dato atto che con ulteriore contratto Repertorio n.670 del 27.02.2012 il suddetto servizio veniva ampliato su di una percorrenza di 91806 chilometri per l'importo di €.1,24 oltre Iva a chilometro percorso, per la durata di anni cinque, affidando il servizio alla predetta Cooperativa.

Il servizio di che trattasi alla data odierna, a seguito di varie proroghe, è stato svolto dalla predetta Cooperativa e, da ultimo affidato con il prosieguo fino al 31.03.2020 con Determinazione del Servizio n.1 Registro Generale n.373 del 30.12.2019.

La più recente normativa in materia di servizi pubblici locali impone la necessità di procedere ad affidamenti previo espletamento di procedure competitive, nel rispetto di ambiti territoriali omogenei da stabilire da parte della Regione.

In tal senso è da leggersi le modifiche apportate alla Legge Regionale n.7/2014 di cui:

- il comma 4 viene così sostituito: ***"4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, tese alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, e al fine di superare le emergenze in caso di interruzione del servizio e di conformarsi progressivamente all'art.5 del regolamento CE n.1370/2007, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già***

previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, in conformità al redigendo piano dei trasporti di bacino, le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n.1370/2007 e seguenti. I contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comune non oltre il 31 marzo 2020";

- il comma 7 viene così sostituito: "7. Al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, può proseguire alle medesime condizioni contrattuali in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 <http://pa.leggiditalia.it/del> Regolamento CE n.1370/2007<http://pa.leggiditalia.it/del> Parlamento e del Consiglio Europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020";**
- il collegato alla legge di stabilità regionale 2020, approvato dal Consiglio regionale, contempla una modifica al comma 7 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 7 del 2014 al fine di garantire la prosecuzione dei servizi essenziali, trattandosi prevalentemente di servizi di TPL aventi valenza pendolare, solo per il tempo strettamente necessario al subentro dei nuovi aggiudicatari e, comunque entro il 30 novembre 2021**

La scelta del contraente verrà effettuata mediante Procedura Aperta, in ambito UE, ai sensi degli articoli 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si rende pertanto necessaria espletare tale procedura anche se per un periodo limitato di tempo, in attesa delle nuove determinazioni regionali.

Il servizio cui si fa riferimento è stato in parte riorganizzato in considerazione delle sempre minori risorse finanziarie a disposizione dell'Ente e delle evidenti modifiche dell'assetto demografico del comune nel tentativo di servire tutte le aree extraurbane ed urbane del territorio in modo da garantire il mantenimento di buoni livelli di mobilità, nonostante la soppressione di alcune corse in orari meno strategici.

Da quanto esposto e dalla volontà che il servizio sia gestito in concessione da soggetto terzo all'uopo individuato, deriva quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto che sarà adottato:

"A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore il corrispettivo/contributo nella misura di € 110.155,17 per il periodo dicembre 2020- novembre 2021 oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/Km. 1,93 oltre IVA e della percorrenza complessiva annua dei servizi programmata in 57.000 km/anno, nonché il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio. Il corrispettivo di € 110.155,17 annuo è suscettibile di diminuzione sulla base dello sconto praticato in sede di gara. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, secondo le tariffe determinate dall'Organo Esecutivo, secondo i criteri generali fissati dal Consiglio Comunale. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Bella oltre a quanto sopra specificato.

In ossequio al dettato normativo di cui al citato D.Lgs. 50/2016, le procedure di gara per l'affidamento in concessione di servizi, sono volte a salvaguardare il rispetto dei principi generali di trasparenza e adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità secondo quanto previsto dalla norma in relazione all'importo posto a base d'asta (complessivi **€110.155,17** oltre I.V.A per il periodo di riferimento).

Eventuali provvedimenti di affidamento diretto della concessione saranno adottati dall'ufficio per il periodo necessario all'espletamento del servizio nelle more della gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Carmelina Gagliastro



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

CORSO ITALIA N. 1 - 85051 BELLA (PZ)

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Elaborato numero 2

**b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER
LA STESURA DEI DOCUMENTI
INTERENTI LA SICUREZZA.**

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare non prevedono rischi da interferenza né oneri per la sicurezza diretti da non assoggettare a ribasso. Infatti le prestazioni si svolgono su mezzi di proprietà del soggetto aggiudicatario e sono collocati in rimessa non di proprietà comunale. Si ritiene pertanto di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08 in quanto è stato valutato che non sussistono interferenze e/o attività consequenziali, sovrapposizioni di attività, e/o contatti "rischiosi" tra il personale dipendente del Comune di Bella e il personale della Ditta aggiudicataria che sarà affidataria del servizio in oggetto in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Si precisa che questo Ente, non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. ssa Carmelina Gagliastro)



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

CORSO ITALIA N. 1 - 85051 BELLA (PZ)

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Elaborato numero 3

**c) CALCOLO DELLA SPESA PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Il percorso degli autobus è stimato in circa km 259 giornalieri dal lunedì al sabato.

La percorrenza annuale è stimata in circa km. **57000**(259 km x 220 giorni).

Il costo del carburante è stimato in € **16.086,67** ed è stato calcolato prendendo come base il prezzo del gasolio (€1,27 a litro – costo gasolio rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico relativo a settembre 2020) e considerando un consumo di un litro ogni 4,5 chilometri.

Il costo del personale (presumibilmente n. 4 autisti) stimato in € **72.054,40** è commisurato a n. 3.520 ore ed è stato valutato sulla base del decreto 10.04.2013 del Ministro del lavoro e politiche sociali (costo orario livello C2 € 20,47).

I costi degli oneri a carico dell'appaltatore (assicurazioni, bolli, manutenzione ordinaria del mezzo, gomme, pulizia ordinaria e straordinaria, sanificazione, ecc.) sono stimati in € **12.000,00**.

L'utile d'impresa è stato calcolato al 10%, ed è pari ad € **10.014,11**.

Il valore presunto del contratto è determinato in € **110.155,17** + IVA, come per Legge, e per un importo a base di gara unitario di € 1,93 + IVA al chilometro.

TABELLA DEI COSTI

Costo personale (autisti)	€ 72.054,40
Costi del carburante	€ 16.086,67
Costi di manutenzione ordinaria, assicurazione, bolli, gomme, pulizia, ordinaria e straordinaria, sanificazione, ecc.	€ 12.000,00
Totale	€ 100.141,07
Utile d'esercizio (10%)	€ 10.014,14
Totale importo a base d'asta IVA esclusa	€ 110.155,17
Costo chilometrico (€110.155,17: 57.000 Km)	€ 1,93

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Carmelina Gagliastro)



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

CORSO ITALIA N. 1 - 85051 BELLA (PZ)

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Elaborato numero 4

D) QUADRO ECONOMICO

In funzione del servizio da erogare e dalla valutazione dei costi per la definizione della base d'asta, è stato elaborato il seguente quadro economico. In esso sono compresi tutto quanto occorrente per il servizio in oggetto, secondo quanto meglio specificato nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.

QUADRO ECONOMICO	
A - SERVIZI	
Importo corrispettivo del servizio per il periodo dicembre 2020 – novembre 2021 soggetto a ribasso	€ 110.155,17
Oneri per la sicurezza per rischi da interferenza	€ 0,00
Totale a base di gara IVA esclusa	€ 110.155,17
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui servizi (10%)	€ 11.015,52
Contributo Anac	€ 225,00
Fondo 2% (art.113 D.Lgs.50/2016	€ 2.203,10
Spese funzionamento CUC	€ 1.432,02
TOTALE (A+B)	€ 125.030,81

Il Responsabile del Procedimento

(dott.ssa Carmelina Gagliastro)



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

CORSO ITALIA N. 1 - 85051 BELLA (PZ)

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

di competenza del Comune di Bella

Dicembre 2020 - Novembre 2021

Sommario

Art. 1 (Definizioni)	3
Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)	3
ART. 3 (Valore dell'appalto).....	3
ART. 4 (Criterio di aggiudicazione)	3
ART. 5 (Modalità dell'aggiudicazione)	5
Art. 6 (Obblighi dell'Ente affidante)	6
Art. 7 (Durata del Contratto)	7
Art. 8 (Cause di risoluzione del contratto)	7
Art. 9 (Modalità di esercizio)	8
Art. 10 (Flessibilità del Programma di esercizio).....	10
Art. 11 (Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)	11
Art. 12 (Risorse Tecniche)	11
Art. 13 (Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)	12
Art. 14 (Obblighi tariffari).....	12
Art. 15 (Obblighi di qualità dei servizi)	13
a) Manutenzione dei mezzi.....	13
b) Pulizia dei mezzi	14
c) Regolarità del servizio.....	14
Art. 16 (Obblighi di informazione all'utenza)	14
Art. 17 (Obblighi di informazione all'Ente Appaltante).....	15
Art. 18 (Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)	16
Art. 19 (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)	16
Art. 21 (Vigilanza e sanzioni)	17
Art. 22 (Responsabilità).....	18
Art. 23 (Definizione delle controversie).....	18
Art. 24 (Subappalto).....	19
Art. 25 (Rendicontazioni)	19
Art. 26 (Revisione del contratto)	19
Art. 27 (Valorizzazione commerciale).....	19
Art. 28 (Clausole finali)	20

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capitolato si intende per:

- **Ente affidante o appaltante:** il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
- **Gestore o Impresa affidataria:** il soggetto cui il Capitolato si rivolge per tutte le informazioni, obblighi e condizioni che lo stesso deve tenere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
- **Gestore uscente:** l'impresa affidataria che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato sino al subentro di una nuova impresa affidataria;
- **Nuovo aggiudicatario:** il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentra all'impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.
- **Contratto:** contratto di servizio.

Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale, nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL".

Il Luogo di esecuzione è rappresentato dall'intero territorio comunale.

Il servizio è articolato su 6 giorni settimanali e per circa n. 220 (duecentoventi) giorni annuali, con percorrenza indicativa di circa 260 Km giornalieri totali, secondo i percorsi di cui all'Allegato 1.

2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Rientrano nell'appalto i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) di competenza dell'Ente Appaltante.

3. L'esercizio delle linee sopra elencate è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art.2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.lgvo.19/11/1997 n. 422.

4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio pubblico, redatto secondo lo schema allegato e nel rispetto del presente Capitolato.

ART. 3 (Valore dell'appalto)

L'importo complessivo posto a base di gara è quantificato in € **110.155,17** oltre I.V.A. al 10%. Il costo complessivo è stato determinato considerando un costo chilometrico pari a € **1,93** IVA esclusa.

ART. 4 (Criterio di aggiudicazione)

La scelta del contraente verrà effettuata mediante Procedura Aperta, in ambito UE, ai sensi degli articoli 35 e 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3 lett. a) dello stesso D.lgs 50/2016. Il servizio verrà affidato all'offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi ed al prezzo, come indicato nel presente Disciplinare. In caso di parità di punteggio complessivo, l'affidamento del servizio verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato nell' "Area qualità". In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola

offerta, ove ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4) del D.Lgs 50/2016. Non saranno ammesse offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.Lgs 50/2016, si riserva di richiedere le giustificazioni e le precisazioni ritenute necessarie. Nel caso in cui queste non fossero ritenute giustificative, come disposto dall'art. 97 comma 5 del decreto in parola, l'Amministrazione provvede all'esclusione dell'offerta con provvedimento motivato. Mentre l'offerta è vincolante per l'impresa concorrente sin dal momento della sua presentazione, l'Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio in oggetto a sua insindacabile scelta – e senza pretesa alcuna da parte della Ditta offerente – e sarà vincolata solo con la stipula del relativo contratto. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto e non sarà oggetto di alcun aumento.

Soggetti ammessi a partecipare:

sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/2016 (ditte individuali, società commerciali, società cooperative, loro consorzi e loro ATI) che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.38 del medesimo decreto.

In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono.

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con le modalità di cui all'art.48 del D.Lgs.50/2016.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile.

I soggetti interessati devono inoltre possedere i seguenti requisiti minimi:

- Insussistenza delle cause di divieto o sospensione di cui al D.Lgs.159/2011 (codice antimafia);
- Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della disciplina sull'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. n.210/2005 convertito in Legge 266/2006);
- Mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bella che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato nei confronti dell'impresa poteri autoritativi o negoziali per conto del comune stesso. Oppure di aver conferito i suddetti incarichi ma che sono decorsi tre anni dalla cessazione dei rapporti di lavoro.
- Ed inoltre:

Requisiti di idoneità professionale (art.83 comma a del D. Lgs. 50/2016):

- essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente (o organismo equipollente per gli operatori economici non aventi sede in Italia), per le prestazioni oggetto del presente bando;
- Possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31.01.97 (impresa abilitata al trasporto di viaggiatori su strada, rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi del D.M. n.448 del 20.12.1991);

Requisiti di idoneità economica e finanziaria (art.83 comma b D. Lgs. 50/2016):

- Fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre anni pari ad € 500.000,00;
- Fatturato dell'impresa relativo al settore di attività oggetto di appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad € 220.000,00;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi tale requisito si intende cumulabile ma deve essere posseduto dall'impresa capogruppo (art.92 del D.P.R.207/2010) nella misura almeno pari al 40% e da ciascuna delle altre imprese partecipanti nella misura minima del 10%, comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito stesso.

Requisiti di idoneità tecnica e professionale (art.83 comma c D. Lgs. 50/2016):

- Aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, servizi di Trasporto Pubblico Locale per una percorrenza media annua di almeno 220.000,00 Km. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi tale requisito si intende cumulabile ma deve essere posseduto dall'impresa capogruppo (art.92 del D.P.R.207/2010) nella misura almeno pari al 40% e da ciascuna delle altre imprese partecipanti nella misura minima del 10%, comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito stesso.
- Possesso di attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto e delle professionalità necessarie per la gestione dei servizi di trasporto e di quant'altro richiesto dal capitolato speciale d'oneri (dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si evinca il possesso di idonea struttura tecnica e professionale ed il numero dei lavoratori in forza nell'ultimo biennio) Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi si terrà conto del dato aggregato.

Non è consentito l'avvalimento per dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (a mero titolo di esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità) per cui indipendentemente dalla forma di partecipazione alla gara i requisiti ove non è consentito l'avvalimento devono essere posseduti da ogni singolo partecipante

ART. 5 (Modalità dell'aggiudicazione)

L'affidamento del servizio avverrà mediante **procedura aperta** con il criterio di cui all'art. 95 c.3 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, a favore **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo i seguenti parametri:

a) Offerta tecnica: Punti assegnabili 80/100

b) Offerta economica: punti assegnabili 20/100

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una commissione giudicatrice. Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

OFFERTA TECNICA Elementi di valutazione

PUNTI 80

DESCRIZIONE	PUNTI
Modalità organizzative generali, esecutive ed operative per lo svolgimento del servizio di trasporto comunale. Descrizione e organizzazione risorse umane impiegate ed elenco del numero di personale impiegato nel servizio. Gestione amministrativa del servizio e modalità di vendita titoli di viaggio. Comunicazione e assistenza alla Clientela.	20

Qualità e dettaglio del piano di manutenzione e delle emergenze per garantire la sicurezza degli utenti trasportati e del servizio nel suo complesso. Modalità per la pulizia e sanificazione degli automezzi	10
Disponibilità di un deposito/rimessa dei mezzi ubicato nel Comune di Bella o che non disti più di 30 Km dallo stesso	5 5 punti nel Comune di Bella 3 punti entro 15 km dal Comune di Bella 1 punto entro 30 km dal Comune di Bella 0 punti oltre 30 Km dal Comune di Bella
Tipologia, caratteristiche, numero capienze, anno, immatricolazione dei mezzi di proprietà con allegate carte di circolazione	20 10 punti per ogni mezzo immatricolato dal 2017 5 punti per ogni mezzo immatricolato nel 2015/2016 3 punti per ogni mezzo immatricolato nel 2012/2014 2 punti per ogni mezzo immatricolato nel 2009-2011 0 punti per ogni mezzo immatricolato prima del 2008
Tipologia e classe ambientale dei mezzi di proprietà	20 9 punti per ogni mezzo GPL o Metano 7 punti per ogni mezzo Euro 6 3 punti per ogni mezzo Euro 5 1 punto per ogni mezzo Euro 4 0 punti per ogni altro mezzo
Tipologia di mezzi di proprietà con pedana per disabili	5

OFFERTA ECONOMICA Punti 20

(Il criterio che verrà applicato è quello della "proporzionalità inversa interdependente")

$PE = P_{E_{max}} (P_{min}/P)$

$P_{E_{max}}$ = massimo punteggio economico attribuibile(20)

P_{min} = prezzo più basso

P = prezzo offerto del concorrente

Art. 6 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l'importo a base di gara. A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a

corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e riportati all'art. 2 punto 1 il corrispettivo nella misura di € 110.155,17, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/Km 1,93 oltre I.V.A. al 10%, e della percorrenza complessiva annua dei servizi programmata in circa 57000 km. Il corrispettivo di € 110.155,17 è suscettibile di diminuzione sulla base dello sconto praticato in sede di gara. L'importo complessivo è erogato in rate trimestrali costanti ciascuna entro il trimestre di riferimento e, con accredito su conto corrente bancario appositamente indicato dall'aggiudicatario, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa.

2. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art.19 a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.

3. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Capitolato.

4. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio.

5. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Bella oltre a quanto sopra specificato.

6. Al termine dell'intero periodo contrattuale l'Ente affidante si riserva la facoltà di ritardare di 120 giorni l'erogazione del corrispettivo relativo all'ultima trimestralità per verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità nell'applicazione di norme contrattuali.

Art. 7 (Durata del Contratto)

1. La durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è pari a 12 (dodici) mesi, con decorrenza dall'effettiva sottoscrizione del contratto (data presunta di avvio del servizio dicembre 2020) e fino alla data ultima del 30 novembre 2021.

2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell'Ente Appaltante, a rendere il servizio di cui al contratto per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

3. La durata del contratto sarà subordinata in ogni caso al subentro di nuovo gestore, a seguito di gara che esperirà la Regione Basilicata.

Art. 8 (Cause di risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- d) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- e) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e il non aver effettuato il pagamento delle relative contribuzioni;

- f) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - g) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
 3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare.
 4. Il Gestore è tenuto comunque al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 9 (Modalità di esercizio)

1. Il programma di esercizio proposto dall'Affidatario dovrà essere redatto nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente affidante nei documenti di gara e del programma di esercizio.
2. È fatto obbligo all'Impresa affidataria, ogni qualvolta si renda necessaria e/o opportuno, di coordinare il proprio programma di esercizio con quelli della rete e sotto-reti contermini e dei servizi ferroviari al fine di garantire la razionalizzazione tra i servizi. L'ente affidante si riserva la facoltà di individuare ed imporre all'Affidatario gli adeguamenti del servizio opportuni, laddove lo stesso non giunga, nei modi e tempi ritenuti congrui, ad individuare un accordo con gli altri gestori interessati.
3. Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:
 - estremi del percorso con indicazioni delle fermate
 - percorrenza annua
 - lunghezza di esercizio
 - tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio (es.: agricola, scolastica, giornaliera, feriale, festiva ecc.)
 - periodo di servizio della linea
 - velocità commerciale
 - orari
4. In particolare, nell'esercizio della rete:
 - a) il Gestore dovrà adibire almeno quattro autobus, oltre quelli di scorta pari al 10%;
 - b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
 - c) consentire il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati ai funzionari dell'Ente Appaltante;
 - d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci. Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.

e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere: - il prezzo del trasporto; - il nominativo della Impresa esercente; - gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito; - la data del rilascio dei documenti stessi. Sia sui biglietti di C.S. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni. Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.

f) Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e successive modifiche ed integrazioni nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

5. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.

6. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a. della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- c. delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
- d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
- f. dell'attività di igienizzazione e disinfezione dei mezzi su base quotidiana e sanificazione periodica dei veicoli;
- g. dell'installazione, ove possibile, di dispenser di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani;
- h. di far usare mascherine all'autista. Per altro personale di controllo e/o servizio è obbligatorio l'uso di mascherine e guanti.

7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.

8. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

9. Le porte di accesso vanno differenziate ove possibile per salita e discesa e comunque garantito il distanziamento fra gli utenti. L'apertura porte deve essere automatizzata. L'uso dei posti a sedere va disciplinato garantendo il distanziamento anche con l'utilizzo di chiara segnaletica. La capienza massima deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il distanziamento.

La capienza massima deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il distanziamento.

Si applicano altresì tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate, ed in particolare le linee guida del trasporto pubblico locale allegate al Dpcm del 7 settembre 2020.

Art. 10 (Flessibilità del Programma di esercizio)

1. È fatto divieto per il Gestore gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:

- Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela, fermo restando mantenere immutato il numero di km giornalieri.
- Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono: - l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee; - la soppressione di corse o linee esistenti; - ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea; - variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.
- Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 1,5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L..
- Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%.
- Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

2. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146)

4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del

Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 11 (Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)

1. Il Gestore si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.leg.vo 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i..
3. Il Gestore è rappresentato nei confronti dell'Ente Appaltante dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici.
4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente Appaltante fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 12 (Risorse Tecniche)

1. L'Impresa affidataria, per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.
 2. L'età media dei veicoli non può essere superiore ad anni 5 con un'anzianità massima di anni 10.
 3. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, si calcola in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea più una riserva pari al 10% del parco autobus impiegato nell'intero bacino.
 4. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile 1982 n. 285 e ss. mm.ii.), salvo l'applicazione dell'art. 82, 6° comma del CdS ed il personale in numero ed inquadramento adeguato. L'Impresa affidataria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per:
 - l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto;
 - la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;
 - l'immissione in servizio degli autobus nuovi.
- Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
5. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali come sopra indicate.
 6. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 5 milioni di Euro.
 7. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:
 - ✓ l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
 - ✓ copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

8. L'Impresa affidataria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato nel singolo bacino dalla Impresa o delle Imprese uscenti.

9. La modalità dell'eventuale trasferimento dei mezzi è regolamentata dalla L.R. n° 22/98.

10. Nell'eventualità di subentro, l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 18, comma c della L.R. 22/98, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 8 della L.R. 9/04 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, il Gestore riconoscerà al nuovo soggetto affidatario il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato per l'eventuale quota non coperta da contributo regionale.

Art. 13 (Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi.

3. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n°88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'impresa concessionaria all'Ente entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.

4. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche.

4. L'Impresa aggiudicataria si impegna a prendere in carico il personale addetto alle autolinee in concessione di competenza del Comune di Bella alla data di indizione della gara, anche se trattasi del titolare o di soci della ditta che ricoprono mansioni di autista, assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla vigente normativa in materia.

5. L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento dal Gestore uscente sarà comunicato dall'Ente affidante all'Impresa affidataria prima dell'inizio del servizio. Tale personale, qualora l'impresa affidataria lo ritenga opportuno, potrà essere sottoposto a visita medica.

6. Il Gestore deve periodicamente, con la frequenza indicata dall'Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 14 (Obblighi tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 23 della L.R. 22/98 e ss. mm. e ii. e le tariffe sono quelle in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.

3. In coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente affidante, per quanto di propria competenza, procederà all'adeguamento delle tariffe ed adatterà il sistema tariffario nel suo complesso.

4. Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate.

5. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore adempirà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione Basilicata:

- di un sistema tariffario integrato;
- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi.

6. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Art. 15 (Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standards previsti nel presente capitolato.

2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

La Carta dei servizi deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione Basilicata. Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- ✓ Regolarità e puntualità del servizio;
- ✓ Pulizia;
- ✓ Confortevolezza del viaggio;
- ✓ Informazione alla clientela;
- ✓ Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
- ✓ Rispetto dell'ambiente. Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

a) Manutenzione dei mezzi

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica. L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

b) Pulizia dei mezzi

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di servizio, da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente Appaltante, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica. L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno).

c) Regolarità del servizio

L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente Appaltante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

3. Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art. 16 (Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.

2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

- ❖ L'impresa è obbligata ad istituire un numero verde ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web.
- ❖ Informazione a bordo: a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.
- ❖ informazione a terra:
 - le fermate devono essere segnalate da apposite paline. Nei centri urbani le paline devono essere conformi alle disposizioni dei Comuni.
 - i prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate.

Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto. - in luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.

❖ Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente Appaltante tenuto conto dell'attraversamento dei centri abitati. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre 12 mesi dalla data di inizio del servizio.

3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 17 (Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)

1. L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e dell'utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Appaltante le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3.

2. Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Ente Appaltante al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del comma successivo è quella di fornire all'Impresa affidataria una panoramica dell'informazione che verrà richiesta.

3. Le principali informazioni che verranno richieste all'Impresa affidataria sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente Appaltante;
- Viaggiatori trasportati su ciascuna linea;
- L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
- Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- Ricavi del traffico trimestrale, determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche;
- Costi aziendali relativi al contratto di servizio (semestrale). Altri ricavi non derivanti dal traffico relativi al contratto di servizio (semestrale);
- Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale);
- Bilancio di esercizio (annuale);
- Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;
- Elenco dei servizi soppressi;
- Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
- Percentuale dei mezzi che offrono trasporto disabili;
- Parco rotabile;
- Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);

- Illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);
- Numero rivendite di titoli di viaggio per comune;
- Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinto in invernale ed estivo;
- Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno di sabato distinto in invernale ed estivo;
- Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinto in invernale ed estivo;

4. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente Appaltante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.

5. L'Impresa affidataria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente Appaltante che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.

6. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

Art. 18 (Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

2. Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 21.

Art. 19 (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

- a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
- b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
- c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

Art. 20 (Garanzie)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta del servizio. Tale cauzione, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed è automaticamente svincolata al momento della

sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita non appena sarà avvenuta l'aggiudicazione.

2. A titolo di cauzione definitiva, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli adempimenti contrattuali, la ditta aggiudicataria, è tenuta a versare una somma pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.
3. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 21 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'art.19, Comma 3, lett. h) del D.Lgs.19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte al successivo comma 8 al responsabile di esercizio dell'Impresa affidataria.
2. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
4. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 2, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
5. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.
6. Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D. Leg.vo 395/2000 e ss.mm.ii. per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente, si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, nella misura del 30% della somma spettante, fino alla regolarizzazione delle pendenze. Analogamente verrà sospeso il pagamento nel caso di mancata produzione della documentazione prevista all'art. 4 comma 12 del contratto di servizio.
7. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:
 - a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
 - d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
 - e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
 - f) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del presente contratto;
 - g) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/98;
 - h) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari; verrà

applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 1.000 (mille), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- i) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- j) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- k) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta;

verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 2.000 (duemila), da trattenere sul corrispettivo spettante ed, inoltre, per le violazioni di cui al punto "k", verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza. Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa. La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 22 (Responsabilità)

1. L'Impresa affidataria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.
2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio.
3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contatto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art. 23 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Tribunale di Potenza.

Art. 24 (Subappalto)

L'intendimento di avvalersi di eventuale subappalto deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto stesso.

L'effettivo ricorso al subappalto è comunque sottoposto alle condizioni e modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti di legge e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno capo esclusivamente all'appaltatore.

Art. 25 (Rendicontazioni)

1. L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.
2. Il Gestore assume il "Rapporto annuale sui servizi", costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione, sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente affidante.
3. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.
4. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.
5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art. 26 (Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 27 (Valorizzazione commerciale)

1. Il Gestore opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. La delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale viene definita dalle parti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità degli impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore.

Art. 28 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 n.131 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D.Lgs. 163/2006.
3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Basilicata entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

CORSO ITALIA N. 1 - 85051 BELLA (PZ)

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

di competenza del Comune di Bella

Dicembre 2020- Novembre 2021

COMUNE DI BELLA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLA PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2020 A NOVEMBRE 2021. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € _____.C.I.G. [].

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____, nella residenza municipale sita in Corso Italia, 31 avanti a me _____, nato a _____ () il _____ e domiciliato per la carica presso il Comune di Bella, Segretario Generale del Comune di Bella autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:

1. _____ nato a _____ () il giorno _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bella, Corso Italia, 31, nella sua qualità di _____, che interviene nel presente atto in esecuzione della determinazione n. ____ del ____, in rappresentanza e per conto del Comune di Bella, C.F. 00224880765 che nel prosieguo verrà chiamato "stazione appaltante";
2. _____, nato a _____ () il ____ e residente a _____ () in via _____, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della ditta _____, C.F. _____ e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "appaltatore".

I predetti soggetti della cui identità io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all'assistenza dei testimoni.

I comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, è stato approvato il progetto relativo alla concessione del servizio in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa - R.G. n. ____ del _____ sono stati demandati alla C.U.C. di riferimento dell'Ente tutti gli adempimenti connessi all'espletamento della gara e si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del codice degli appalti, all'indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio trasporto pubblico locale nel territorio del comune di Bella, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, quale criterio di selezione delle offerte.
- Il prezzo unitario chilometrico per il servizio di trasporto Pubblico Locale posto a base di gara è stato fissato pari ad €/km ____ oltre Iva come per legge e l'importo a base d'asta è stato fissato in € _____ oltre IVA come per legge;
- al termine della procedura di gara e con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, R.G. n. ____ del _____, si è proceduto all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti, del servizio di trasporto pubblico locale, alla ditta _____, con sede legale in _____ alla via _____, Partita Iva _____, per l'importo di € _____ (importo a base di gara * ____% di ribasso = _____) IVA esclusa;
- con la suddetta determinazione n.____, concluse le verifiche del possesso dei requisiti mediante il portale dell'AVCPASS, è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva;
- con determinazione del responsabile R.G. n. ____ del _____, è stato approvato lo schema di contratto;
- che sono state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento in capo all'aggiudicatario, nei termini di legge;
- che l'aggiudicatario ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la documentazione richiesta dal Capitolato Prestazionale, nonché dagli altri atti e documenti posti a base di gara, necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto, e in particolare;
- il nominativo del Direttore o Responsabile di esercizio, in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal D.M. 20/12/1991 n. 448 - corredato della

- sottoscrizione per accettazione del nominato al quale compete la conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere;
- il nominativo del dipendente incaricato della gestione dei biglietti e della relativa rendicontazione contabile che ha sottoscritto la comunicazione per accettazione dell'incarico;
 - tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, in particolar modo il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. n°81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto;
 - in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi e l'affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione.
 - dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
 - l'esibizione dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento, sottoscritto dall'Affidatario sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall'Affidatario sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite all'esterno, riguardanti la materia;
 - dimostrazione o impegno alla formazione e informazione dei lavoratori attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto);
 - autocertificazione, sottoscritta sotto la piena responsabilità dell'Affidatario, circa la formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008;
 - notifica del domicilio dell'Affidatario corredato di un numero di telefono, numero verde e indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata;
 - che è decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016;
 - che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
 - che con separato atto si procederà alla stipula del contratto di usufrutto degli autobus di proprietà comunale nei termini stabiliti dagli atti di affidamento del servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano il seguente contratto:

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti su indicati e quelli richiamati nel presente contratto si intendono riportati ed accettati per intero, ancorché non materialmente allegati al contratto. Il Comune di Bella affida alla Ditta «_____» con sede legale in _____ alla via _____ n° _____, C.F. e P.I. n° _____ che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, come analiticamente descritto nel "Capitolato Prestazionale", nel "Programma di esercizio" ed in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara, allegata come parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto è concesso dal Comune ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal "Capitolato Prestazionale" allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente agli atti che lo corredano, nonché delle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed elaborati facenti parte del suddetto Capitolato e dall'offerta tecnica-economica dell'Affidatario, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente atto, che l'impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 2 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di mesi.....decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio risultante da apposito verbale e comunque non oltre il 30 novembre 2021. E' espressamente escluso il rinnovo. E' facoltà dell'Amministrazione, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ne ricorrassero i presupposti, procedere alla consegna del servizio nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi. E' consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un massimo di giorni 180 (centottanta).

Articolo 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo dell'importo contrattuale del servizio di trasporto pubblico locale, per la durata di cui in oggetto, ammonta ad € _____ (_____ euro/00) di cui € _____ per corrispettivo annuo del servizio, avendo l'operatore offerto in sede di gara il ribasso del ____ % sul prezzo unitario chilometrico posto a base di gara per il servizio di TPL di €1,93 oltre Iva. L'importo per l'effettuazione del servizio si intende remunerativo di ogni onere, nessuno eccettuato ed escluso e sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura.

Articolo 4- Domicilio e rappresentanza dell'Affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Affidatario elegge domicilio presso _____, dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni. Le notificazioni e le comunicazioni in generale verranno effettuate anche a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: PEC: _____, ovvero mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato dall'Affidatario in sede di offerta. Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile designato dall'Affidatario dal Dirigente del competente Servizio Comunale, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

Articolo 5. - Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, da parte della stazione appaltante, avverrà sulla base di quanto disposto nel presente articolo e dall'articolo 3 comma 1 del Capitolato Prestazionale. L'Affidatario trasmetterà all'Amministrazione comunale, nei tempi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, le fatture elettroniche relative al corrispettivo chilometrico e alle agevolazioni tariffarie, corredate dalla documentazione prevista dal Capitolato Prestazionale. L'Affidatario emette la documentazione fiscale posticipata al trimestre successivo la prestazione, con l'indicazione degli elementi amministrativi (determina, n. impegno, CIG, codice IPA, chilometri percorsi per ciascuna delle linee, e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica). Il pagamento avviene nei 30 (trenta) giorni successivi che decorrono dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, debitamente documentata dai report di attività contenente, per ciascuna delle linee e dei giorni di servizio, il nominativo del personale impiegato, la targa del mezzo impiegato, l'orario di servizio, i chilometri percorsi, le controdeduzioni alle eventuali contestazioni di disservizio e/o irregolarità nell'esecuzione del servizio medesimo, ed ogni altra indicazione atto e documento prescritto nel presente capitolato, ivi comprese le percorrenze chilometriche integrative della rete di servizio offerte in sede di gara. La mancata produzione della documentazione di cui al precedente capoverso e dei dati ivi indicati da parte dell'Affidatario, costituisce condizione di improcedibilità del pagamento dell'importo fatturato con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non darà luogo alla maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o contestazione da parte dell'Ente appaltante. L'Ente non pagherà quelle prestazioni che, da indagini, verifiche e controlli effettuati risultino non eseguiti. Nel caso di contestazioni, l'Ente provvederà alla liquidazione della fattura all'esito della definizione della contestazione, senza riconoscimento di interessi sul ritardo nei pagamenti. Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è anche subordinato:

- all'accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante acquisizione, da parte dell'amministrazione, del D.U.R.C.;
- alla verifica, da parte dell'amministrazione comunale, limitatamente ai pagamenti superiori ai 10.000 euro, che ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. 03.10.2006 convertito in legge 24.11.2006 n. 286

non vi siano cause ostative nei confronti della ditta interessata. Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti.

Articolo 7. Termine di inizio dell'esecuzione del servizio

I servizi dovranno essere consegnati e avviati, con contestuale redazione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ex art. 304 del D.P.R. n°207/2010 sottoscritto dall'Affidatario e dall'Ufficio del R.U.P., entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, salvo diversa disciplina stabilita da norme sopravvenute. Il ritardo nell'avvio del servizio per motivi dipendenti dall'Affidatario ovvero la mancata esecuzione degli adempimenti preliminari prescritti negli atti di gara, sarà considerato grave inadempimento, e il contratto si intenderà risolto.

Articolo 8 - Cessione del Contratto e dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 9 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Affidatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa (ovvero: fideiussione bancaria) n. _____ del _____, per un importo di € _____,00 (_____ /00), pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto, rilasciata dalla Società (Istituto Bancario) « _____ » - Agenzia « _____ » di (_____). Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la stazione appaltante avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione. La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 103 del D.L.vo 50/2016.

Articolo 10. Obblighi assicurativi

L'Affidatario sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente affidante da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale, ha presentato le seguenti polizze, che prevedono tutti i requisiti e prescrizioni indicate nell'art. 17 del Capitolato Prestazionale:

- 1) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle coperture per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata della garanzia di rinuncia nei confronti dell'Amministrazione Comunale nei casi previsti dall'art. 17 del Capitolato Prestazionale;
- 2) polizza RCT, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Bella, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'Affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro e per persona;
- 3) polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Bella, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/zerozero). Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Prestazionale relative alle assicurazioni e alla responsabilità per danni e verso terzi.

Articolo 11 -Varianti

Qualsiasi variazione, modifica o addizione al servizio affidato non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Affidatario, ma deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. La violazione del suddetto divieto,

salvo diversa valutazione della stazione appaltante, comporta che in nessun caso l'Affidatario potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per il servizio medesimo. Ricorrendo le condizioni di legge, ed entro i limiti stabiliti negli atti di affidamento, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con l'apporto di variazioni/modifiche/addizioni al servizio affidato, mediante apposito provvedimento amministrativo ed eventuale stipula di atti integrativi al contratto principale, nei limiti stabiliti negli atti di gara e dal Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 12 - Obbligo di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto. L'affidatario garantisce inoltre la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D.L.vo 196/2003 coordinato con il DLgs 101/2018 (Testo unico sulla privacy).

Articolo 13 - Personale dipendente

Obblighi nei confronti dei dipendenti. L'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del personale impiegato nei servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che dovessero essere eventualmente emanate anche dopo l'aggiudicazione, relative al trattamento giuridico, economico e normativo, ivi compreso quello assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio stesso. Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Prestazionale relative al personale dipendente.

Articolo 14 - Documento Valutazione Rischi. Tutela della sicurezza

La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. L'Affidatario ha depositato presso la stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza, ovvero eventuali proposte integrative e/o sostitutive dello stesso. Il Piano operativo di sicurezza ed i relativi aggiornamenti formano parte integrante del presente contratto d'appalto; le gravi o ripetute violazioni degli stessi per responsabilità dell'Affidatario, previa formale costituzione in mora della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. L'Affidatario si impegna, prima dell'avvio del servizio, a depositare presso la stazione appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettuerà trattenute sul credito maturato dall'Affidatario e, in caso di crediti insufficienti, procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 15 - Controlli, contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali, penalità

L'Ente affidatario si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso e delle obbligazioni contrattuali assunte, senza che l'affidataria possa eccepire nulla al riguardo, anche tramite l'accesso ai dati del sistema AVM. L'Ente affidante può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni dei mezzi e dei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'Affidatario che ha l'obbligo di prestare ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di verifica/controllo, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi. Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte della stazione appaltante, gli organi preposti al controllo e le modalità degli stessi, nonché le modalità delle contestazioni sono specificati nel Capitolato Prestazionale e si intendono del tutto accettati dalle Parti.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Bella, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale, nonché nei casi espressamente previsti nel presente contratto e nella vigente normativa relativa alla esecuzione di contratti pubblici di servizi. L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'Affidatario (es.: reati accertati; grave inadempimento, grave irregolarità ecc.) viene valutata dalla stazione appaltante, secondo le indicazioni del Capitolato. In caso di risoluzione per cause ad essa imputabili, l'impresa appaltatrice non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Affidatario dovesse abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla ditta inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Articolo 17 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti in materia antimafia per l'assunzione del presente rapporto contrattuale, di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in base all'informazione antimafia acquisita al Protocollo del Comune con n° ____ del ____, emessa dalla Prefettura di ____ in data ____, numero ____, ai sensi dell'articolo 99, comma 2- bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) (oppure) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011). L'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 18 - Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva del contratto

L'Affidatario dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto avverranno, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 di seguito indicati _____. e che le persone autorizzate ad operare su di esso/i sono le seguenti: _____. La Ditta si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del/i conto/i corrente/i e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Inoltre, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Affidatario, o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti appositamente dedicati;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e l'eventuale CUP;
- c) devono comunque essere osservate tutte le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto.

Per quanto qui non espressamente disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rinvia alle norme di cui alla legge 13.08.2010 n.136.

Articolo 19 - Controversie

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione delle norme di contratto, le parti sono tenute a compiere un tentativo di composizione amichevole del contrasto, secondo le modalità di cui all'art. 30 del Capitolato Prestazionale. Per le controversie della fase esecutiva del servizio, relative alla corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina della Parte VI – Titolo I, Capo II, del D. Lgs. n.50/2016. - 17 - Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui sopra, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. In tale evenienza, il Foro è quello di Potenza. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti allegati o richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché al Regolamento, approvato con il D.P.R. n°207/2010 (nelle parti rimaste vigenti), al Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i., alla L.R. 16 luglio 1998 n. 30 come modificata dalla L.R. 16/2003, dal D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, dal Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i. che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano rimossa ogni eccezione.

Articolo 21 - Norme finali

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Responsabile del Servizio. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'Amministrazione comunale. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto viene da me Segretario letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ente affidante

Per l'Impresa

Il Responsabile dell'Area

Il titolare/ Legale rappresentante

Il Gestore dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, al sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., tutte le clausole e le condizioni riportate nel contratto:

Per accettazione

L'Impresa
